***RIEPILOGANDO LA CANCELLERIA:***

All’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo ( oppure quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo)  o nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione della istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati,

**dovrà verificare:**

1) se l’atto contiene la dichiarazione da parte dell’avvocato del valore del procedimento
 (la dichiarazione va fatta anche in caso di gratuito patrocinio e, in caso di esenzione va indicato il motivo; la mancata dichiarazione del valore fa presumere un valore soggetto al contributo di €  1.100 ex art. 13 punto 6);

2)   se è allegata la ricevuta del versamento (artt. 192 e 194) effettuato mediante:

a)   modello F23 (per i codici tributo ed ente vedi articolo precedente)

b)   bollettino di c/corrente postale (alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato) n c/c 57152043 nel retro del bollettino deve essere indicato il codice fiscale dell’attore /ricorrente;

c)   pagamento alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati (con rilascio di apposito contrassegno);

- la ricevuta del versamento effettuato alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati deve essere apposta sull’apposito modello compilato approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente.

3)  se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto come dalla previsione dell’art.13 DPR 115/02;

  **dovrà annotare**

-   nello stampato indicato ( che allegherà al fascicolo) l’esito dei controlli di cui sopra;

-  nella copertina del fascicolo e, nell’eventuale spazio note del registro del ruolo generale gli estremi del versamento;

 -  nel ruolo generale gli estremi della ricevuta di versamento (art 194 c.6)

[**Decreto 28 dicembre 2015**](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-07&atto.codiceRedazionale=15A09812&elenco30giorni=false)**: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."**

**Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016**

ART. 26

*(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento)*

1. Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.

2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell’ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pagamento attraverso il medesimo canale telematico; l’accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all’articolo 6.

3. Le regole per l'esecuzione del pagamento, le modalità di interconnessione tra i sistemi nonchè le modalità di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti rispettano le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.

4. Il portale dei servizi telematici si avvale dell'infrastruttura e della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, (Nodo dei Pagamenti-SPC) allo scopo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministra-zioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento;

5. Il portale dei servizi telematici espone ai punti di accesso servizi *web* per l'esecuzione dei pagamenti telematici utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC. Le funzionalità fornite dai *web ser-vice* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull’area pubblica del portale dei servizi telematici.

6. I punti di accesso possono mettere a disposizione dei propri utenti il servizio di pagamento telematico, definendo opportuni accordi con uno o più prestatori di servizi di pagamento, nel rispetto di quanto indicato al comma 3.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il punto di accesso è garante nei con-fronti del Ministero della Giustizia del rispetto delle Linee Guida di cui al comma 3, relativamente alle modalità di riversamento verso la banca teso-riera e alla rendicontazione; il punto di accesso rispetta quanto indicato nelle Linee Guida relativamente al flusso di rendicontazione nei confronti del Mi-nistero della Giustizia.

8. Il processo di pagamento consente all’utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento che aderiscono all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.

9. La ricevuta di pagamento restituita all’utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell’importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato

10. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le mo-dalità previste dalla legge.

**Processo telematico -annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato. DAG. 28/10/2014.0144442.U confermato DAG. 23/10/2015.0159552.U**

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziali devono provvedere ali' annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale *modus operandi* appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U»

**Ai sensi della Nota Ministero della Giustizia DAG.21/11/2016.0209680.U**

 *“.. la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno, in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale “allert” al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento”*

Le disposizioni ministeriali di cui sopra sono state a loro volta superate infatti con **nota della Giustizia DAG.28/03/2017.0059039.U** ai sensi della quale “ *la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che in astratto il contrassegno relativo al contributo unificato o all’importo forfettario ove non fisicamente annullato potrebbe essere riutilizzato per l’iscrizione di un procedimento dinnanzi ad altre giurisdizioni ( ad es. amministrativa o tributaria)…….di conseguenza la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte …a recarsi presso l’ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari….potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge ( pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23)”*

Conforme alla nota che precede :

1) nota DAG. 29/03/2017.0060755.U

2) nota DAG. 29/03/2017.0060374.U per la quale “ *il mancato deposito della ricevuta equivale ad omesso versamento del contributo unificato”*

**ART.16 Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato*( collegato 248)***

 Ai sensi dell’articolo 16 ,articolo collegato 248)*, 1.In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.’*

*1 bis in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista*

 A seguito della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia ( ancora in corso relativamente alle fasi dell’accertamento) del 23 settembre 2010 articolo 6 ***Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:***

1. *Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello Al, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.*
2. *La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del Testo Unico.*
3. *La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento.*

 *La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D*

 La misura della sanzione va commisurata alla durata dell’inadempimento nelle seguenti percentuali :

* *Il 25 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;*
* *Il 150 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito;*
* *Il 200 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

 *I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale*

A seguito della modifica operata all’articolo 17, comma secondo,decreto legislativo 472/97 dall’anno 2011 **la sanzione per il pagamento entro i sessanta giorni è pari al 33%**

***Contributo unificato - Termine di prescrizione***

DAG.09/03/2018.0048401.U provvedimento del 16 agosto 2018

II termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall'articolo 20, comma 6,

 dlgs n. 112 del 1999 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica,

fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio

del potere di riscossione fiscale (Cass. Civ. n. 23397 del 2016).

ART. 18 Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

*1. Agli atti e provvedimenti del processo penale,****con la sola esclusione dei certificati penali****, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.*

*2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma
presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il
rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di
cui al comma 1.*

***Riepilogando l’imposta di bollo non si applica:***

*a)    agli atti e provvedimenti del processo penale*

*b)   agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato*

*c)  alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali*

*d) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative*

*e) alle procedure di negoziazione per autorizzazione e o nulla osta del Pubblico ministero*

*2)  è invariata:*

*a)   per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi*

*b)  per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al punto 1.*